

# **Alcol, Droghe e Guida sicura**

**DISPENSA PER INSEGNANTI e ISTRUTTORI  
DELLE AUTOSCUOLE**

**a cura del Centro Documentazione  
Ser.T. Arezzo (Ce.Do.S.T.Ar.)**

**Anno 2007**



## INTRODUZIONE

L'autoscuola è il luogo dove si consegue la patente, il luogo dove si apprendono le norme del Codice della Strada e si impara a guidare un veicolo grazie all'assistenza degli insegnanti, che curano gli aspetti teorici relativi alla guida, e degli istruttori, che si occupano di insegnare la pratica. Le persone che devono conseguire la patente, coloro che frequentano l'autoscuola, sono gli altri importanti attori di questo scenario. Tanti e diversi giovani che appena compiuti i diciotto anni hanno un obiettivo comune: la patente. In autoscuola si ha quindi la possibilità di raggiungere un grande numero di persone, anche coloro che sono usciti presto dal circuito scolastico. Questo è uno dei motivi per cui l'autoscuola diventa un importante luogo per fare prevenzione in tema di alcol e droghe. Consideriamo ora i ruoli messi in atto dai nostri attori: gli insegnanti trasmettono le informazioni teoriche, gli istruttori insegnano la tecnica della guida e gli allievi frequentano le lezioni di teoria e di pratica, studiano sul manuale, compilano il libro dei quiz, vanno a fare l'esame e poi finalmente conquistano la patente. Ma "che cosa" trasmettono, insegnano, studiano, compilano e quindi devono sapere gli insegnanti, gli istruttori e gli allievi? Quali sono gli argomenti trattati in autoscuola? Fra i tanti temi troviamo la "guida in stato di ebbrezza da alcol e da stupefacenti". Questo è l'altro motivo per fare prevenzione in tema di alcol e droghe in autoscuola. Per raggiungere tale obiettivo non si può parlare solo di accertamenti e sanzioni, ma è fondamentale riflettere sugli effetti dell'uso delle sostanze in rapporto alla guida. Conseguire la patente non vuol solo dire apprendere le norme e le regole del Codice della Strada e imparare a guidare un veicolo, ma anche essere adulti autonomi, vivere e convivere con gli altri.

### COS' ALTRO FA PARTE DEL "CONDURRE ALLA PATENTE"

Per insegnanti e istruttori, portare gli allievi al raggiungimento della patente vuol dire anche contribuire alla crescita ed educare all'autonomia. Educare deriva dal verbo latino *ex ducere* che significa "condurre fuori". L'insegnante e l'istruttore conducono i loro allievi all'autonomia e all'autorealizzazione, perché insegnare le regole e le tecniche relative alla guida permette a chi apprende non solo di guidare un veicolo in modo sicuro e consapevole, ma anche di sentirsi appartenenti ad una società organizzata, individui con diritti e doveri verso gli altri cittadini.

### C'E' UN TEMPO E UNO SPAZIO PER TUTTO QUESTO?

Sicuramente, il ciclo delle lezioni di teoria e di guida hanno un tempo e uno spazio ben definiti. Come tutte le relazioni educative, anche quella che mettono in atto gli insegnanti e gli istruttori con i loro allievi è a termine. Di seguito viene riportata l'esperienza di un istruttore che ben rappresenta questa affermazio-

ne: “un giorno ho accompagnato due miei allievi a sostenere l'esame di pratica alla Motorizzazione Civile, quando siamo saliti in macchina io ho allacciato la cintura di sicurezza, loro mi hanno guardato e uno di loro mi ha chiesto Metti la cintura?” Gli ho risposto “sì e gli ho raccontato della mia esperienza, di quando ero ragazzo, quando proprio grazie alla cintura mi salvai in un incidente stradale. Allora quello che mi sedeva a fianco si mise subito la cintura. Andammo a sostenere l'esame, che andò bene ad entrambi i miei allievi. Quindi, finite tutte le pratiche, salimmo nuovamente sulla macchina e allora io mi allacciai la cintura e invece il ragazzo seduto vicino a me, che era lo stesso di prima, no, ormai aveva preso la patente”.

## CHI IMPARA

In generale, si può affermare che conseguire la patente soddisfa alcuni dei bisogni fondamentali delle persone, per esempio il bisogno d'appartenenza al gruppo degli adulti e il bisogno di autorealizzazione, cioè di mettere in atto le proprie abilità. Il desiderio di soddisfare tali bisogni alimenta in modo molto forte la motivazione di coloro che frequentano l'autoscuola. La "motivazione alla competenza", propria a ciascun individuo, è la spinta a sviluppare ed esercitare competenza ed efficienza nell'interagire con l'ambiente, che si manifesta nel realizzarsi nell'ambiente stesso, usando effettivamente le proprie capacità. Se pensiamo all'ambiente in cui viviamo, ci rendiamo conto che in parte la patente favorisce il raggiungimento di tale obiettivo. Grazie alla patente un individuo, utilizzando le proprie capacità, può muoversi in un ambiente, che sempre più è “la misura di veicolo”. Il fatto che gli allievi delle autoscuole siano fortemente motivati a conseguire la patente è un elemento molto importante, perché la motivazione è un po' come il carburante dell'apprendimento: favorisce l'apprendimento delle regole e delle tecniche della guida. Questo elemento è un vantaggio per coloro che insegnano, perché interagiscono con persone che mirano al raggiungimento di un obiettivo finale molto forte. Abbiamo usato l'aggettivo finale non a caso: può capitare che gli allievi abbiano veramente molta energia da investire per raggiungere l'obiettivo patente, che è un obiettivo finale, ma non canalizzino questa energia in obiettivi reputati minori, come per esempio le lezioni, o intermedi, come l'esame di teoria. Chi insegna può tener conto di queste riflessioni ed attivare, con l'utilizzo di strumenti idonei, delle strategie tese a canalizzare in modo ottimale le energie di chi impara.

***Prova a riflettere sul ruolo che svolgi nella tua autoscuola.***

***Quali sono le risorse personali che metti in gioco?***

***Pensi di poter educare alla guida?***

Durante un corso di formazione, alcuni colleghi delle autoscuole di Milano hanno individuato, utilizzando la metafora degli animali, alcune delle caratteristiche proprie di insegnanti e istruttori: “Insegnanti e istruttori delle autoscuole

dovrebbero essere molto attenti ai loro allievi per dare indicazioni precise sulle diverse situazioni che si presentano, un po' come il grillo parlante di Pinocchio, dovrebbero essere pazienti, affidabili e tenere fede al lavoro, suscitare fiducia ed essere da guida per i loro allievi, un po' come un pastore tedesco. Inoltre dovrebbero essere intuitivi e pronti ad aiutare i loro allievi come un delfino, ma anche sicuri e padroni delle situazioni come un leone e capaci di creare un clima di amicizia, in cui talvolta è possibile anche giocare, come un orso bruno”.

## **ALCUNI CONSIGLI PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN AULA**

*NON C'E' APPRENDIMENTO E NEMMENO FORMAZIONE SENZA MOTIVAZIONE*



Coinvolgere gli allievi nella riflessione sui temi delle sostanze e della guida come uno strumento in più per diventare un buon utente della strada.

*CREARE UN CLIMA DI MUTUO RISPETTO E FIDUCIA*

E' importante che l'autoscuola favorisca il diffondersi di un ambiente propizio per lo sviluppo di relazioni positive tra docenti e allievi, nonché tra i partecipanti stessi. Questo si ottiene per esempio rispettando e valorizzando le posizioni personali di ognuno.

*UTILIZZARE UNA DIDATTICA ATTIVA*

Per stimolare fin dall'inizio l'interesse e l'attenzione del gruppo si possono utilizzare tecniche diverse, come: l'esposizione di dati, il racconto di un fatto, il commento di una notizia giornalistica. Una modalità sicuramente interessante è quella di sollecitare la rappresentazione di alcune situazioni tipiche dell'uso di sostanze psicoattive in rapporto alla guida per promuovere una discussione sul perché, quando, con chi, dove si consuma, gli episodi di eccesso, i modi per gestirli.

*USARE LO SPAZIO IN MODO DIVERSO*

Una disposizione a cerchio delle sedie nell'aula offre maggiori stimoli al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti gli allievi, che diventano protagonisti attivi della loro formazione.

### *VALORIZZARE LE ESPERIENZE E LE OPINIONI DEGLI ALLIEVI*

Il vissuto dei ragazzi può portare molti spunti interessanti per la riflessione in aula o lo scambio d'opinioni durante la guida.

### *PRESTARE ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE NON VERBALE*

Spesso dai gesti o dallo sguardo, ancor più che dalle parole, possiamo capire il livello d'attenzione e di coinvolgimento dei singoli e della classe, ed eventualmente correggere la nostra "rotta". Senza dimenticare che anche gli allievi sono molti attenti alle nostre espressioni non verbali!

### *USARE UN LINGUAGGIO ADATTO*

Parlare di questi temi ad un pubblico prevalentemente giovane implica usare un linguaggio semplice, chiaro, non retorico, né troppo tecnico. Parliamo di cose che hanno a che vedere con le persone e non solo con le macchine.

### *EVITARE MESSAGGI AMBIGUI E CONTRADDITORI*

E' bene riflettere sulle proprie opinioni sul consumo d'alcol e droghe legali e non. In questo modo sarà possibile scindere le posizioni personali dalle informazioni oggettive, evitando di confondere gli allievi con discorsi ambigui e poco chiari.

### *EVITARE I TONI MORALISTICI*

Drammatizzare o enfatizzare eccessivamente situazioni di trasgressione o di pericolo vicine al mondo giovanile può provocare un effetto "boomerang", esattamente contrario ai nostri obiettivi.



## ALCOL E GUIDA

L'alcol etilico o etanolo è prodotto dalle fermentazioni degli zuccheri presenti nella frutta, nei cereali, in alcuni semi e tuberi. La quantità contenuta nelle bevande alcoliche si misura in "gradazione alcolica", termine che indica la percentuale in volume di alcol.

Gli effetti dell'alcol sul comportamento e quindi anche sulla guida dipendono dalla concentrazione di alcol etilico nel sangue (alcolemia).



### *Cosa succede a chi si mette alla guida...*

- il senso piacevole che si avverte dopo l'assunzione anche di basse quantità di alcol induce a **sottovalutare situazioni di pericolo** (passare con il giallo)
- il senso di valutazione delle **distanze** e delle **velocità** viene **alterato** (sorpassi azzardati)
- l'alterazione delle percezioni visive **riduce il campo visivo**, diminuisce la visibilità laterale (visione a tunnel) e aumenta la sensibilità all'**abbagliamento** nella guida notturna (incidenti agli incroci, di sera e nelle gallerie)
- la riduzione della velocità della trasmissione nervosa **rallenta i tempi di reazione** (i riflessi)
- l'alcol produce **sonnolenza** e **riduce la capacità di concentrazione**
- quando il **tasso alcolemico** raggiunge 1 g/l il rischio di pericolosità per sé e per gli altri è aumentato di quasi 20 volte, rispetto ad una alcolemia dello 0,5 g/l; con l'1,8 g/l la probabilità di incidente sale a 50 volte.

### GLI EFFETTI

L'alcol etilico ingerito sotto forma di bevande alcoliche viene trasformato in parte a livello dello stomaco (in proporzione maggiore nell'uomo rispetto alla donna), mentre in gran parte è assorbito passando direttamente nel sangue e raggiunge tutti gli organi. Viene quindi lentamente eliminato, principalmente dal fegato.

La principale azione dell'alcol si esplica a livello di sistema nervoso centrale, con una duplice risposta: in un primo tempo compare uno stato euforico (il soggetto può apparire eccezionalmente brillante ed espansivo), poi si presentano sintomi da depressione psichica (diminuzione delle capacità mentali - tristezza, movimenti rallentati e impediti - fino al coma, a seconda del livello di alcolemia).

Indicativamente gli effetti osservati a crescenti livelli di alcol nel sangue si manifestano nei seguenti modi:

- stato euforico con loquacità
- disinibizione e rallentamento delle capacità di elaborazione mentale delle percezioni
- stato di ebbrezza con difficoltà ad articolare i movimenti e la parola
- ubriachezza con alterazioni di vario grado dello stato di coscienza, andatura barcollante, disturbi dell'equilibrio, difficoltà di linguaggio, frequenza cardiaca aumentata, respiro profondo e vasodilatazione cutanea
- coma
- morte

## E I RISCHI...

Le circostanze in cui avviene il consumo di bevande alcoliche (guida di veicoli, situazioni di lavoro...) influenzano gli effetti dell'alcol sul comportamento.

L'alcol può causare lesioni, denominate patologie organiche alcolcorrelate (PAC) al:

- sistema nervoso (cervello e nervi)
  - sistema digerente (bocca, esofago, stomaco, fegato, pancreas, intestino)
  - sistema cardiocircolatorio (cuore, arterie e vene)
  - sistema respiratorio (polmoni)
  - apparato genitale

Inoltre l'alcol può causare gravi danni al feto se consumato in gravidanza.

I principali effetti conseguenti all'uso e all'abuso di alcol sono:

- **intossicazione alcolica acuta** (ubriachezza): gli effetti acuti dell'alcol sul comportamento variano da individuo ad individuo (euforia oppure apatia, allegria oppure tristezza, ecc.). Alcuni segni fisici caratteristici sono: volto arrossato, pronuncia indistinta, marcia instabile e difficoltà di coordinazione. Gli effetti acuti dell'alcol sono pericolosi, in quanto l'individuo che li presenta ha un elevato rischio di incidenti (della strada, sul lavoro, domestici), conseguenti all'alterato stato di coscienza e di reattività, nonché il rischio di coma etilico
- **alcolismo - alcoldipendenza**: si diagnostica quando l'alcol interferisce con il buon funzionamento della vita di un individuo nell'ambito familiare e/o sociale. E' possibile che al mattino si avvertano sintomi di mancanza della sostanza, tremori alle mani e della lingua, crampi, nausea, ansia, irritabilità; questi sintomi scompaiono dopo l'assunzione di bevande alcoliche.



## ALCOLEMIA

Per conoscere il quantitativo di alcol ingerito con una determinata bevanda alcolica è necessario moltiplicare la gradazione per 0,5 (densità dell'alcol); si ottengono così i grammi di alcol contenuti in 100 ml. Per esempio: vino a 12° x 0,5 = 6 gr di alcol in 100 ml (circa un calice di vino). Il **tasso alcolemico** è influenzato oltre che dalla quantità di alcol assunto anche da altri fattori, quali:

- la **modalità di ingestione** a digiuno o durante il pasto e il **tempo trascorso** dall'assunzione: la quantità di cibo presente nello stomaco e nell'intestino rallentano l'assorbimento dell'alcol nel sangue. A titolo di esempio risulta che un'assunzione contemporanea e a digiuno di 3 - 4 bicchieri di vino determina un'alcolemia dopo 30 minuti tra 0,7 e 0,9 g/l, analogo al consumo di 5 bicchieri durante un pasto. La prima ora dopo l'ingestione è quella che presenta la massima concentrazione ematica di alcol, infatti il 60% dell'alcol è assorbito entro un'ora e il 90% entro novanta minuti
- la **gradazione alcolica** della bevanda
- il **peso** del bevitore: una persona di costituzione snella ha meno sangue in corpo di una persona di costituzione robusta e quindi a parità di consumo alcolico avrà una maggiore concentrazione di alcol nel sangue
- il  **sesso**: il fegato della donna ha una capacità ridotta rispetto all'uomo di metabolizzare l'alcol e inoltre l'alcol viene diluito in misura inferiore rispetto agli uomini per una maggiore quantità di tessuti adiposi e meno acqua per Kg di peso corporeo
- altri fattori come l'**età**, la **condizione lavorativa**, l'**etnia**, lo **stato di salute** psico-fisico
- bere **acqua** o **caffè** non riduce l'alcolemia nè migliora lo stato di attenzione

Perciò non è possibile individuare una **soglia alcolica**, cioè il limite tra bere normale e bere patologico o a rischio, che sia valida per tutti o anche solo per gruppi di individui, ed è per questo motivo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il consumo stesso di alcol una situazione a rischio.

E' quindi molto difficile fornire indicazioni valide per tutti sulla quantità di alcol che si può assumere senza raggiungere una alcolemia a rischio.

E' invece possibile calcolare caso per caso, benché in maniera approssimativa, il livello di alcolemia con la seguente formula:

$$\frac{\text{alcol ingerito in grammi}}{\text{peso corporeo (Kg) x 0,7 (coefficiente per uomo) o 0,6 (donna)}}$$

Ad esempio un uomo di 70 kg dopo aver bevuto 2 boccali grandi di birra (5°) a stomaco vuoto avrà un tasso alcolemico di

$$\frac{40 \text{ grammi di alcol}}{70 \text{ Kg} \times 0,7} = 0,8 \text{ g/l}$$



ALCOLEMIA 0 g/l

Visione normale  
Campo visivo intero  
Esatta percezione delle distanze

ALCOLEMIA 0,5 g/l  
Sensi alterati  
Campo visivo ristretto  
Occhi più sensibili  
Valutazione delle distanze alterate



ALCOLEMIA 1,2 g/l

Visione doppia  
Effetti secondari accentuati  
Falsa percezione dei colori

ALCOLEMIA + 2 g/l  
Ubbriachezza evidente  
Percezioni sensoriali alterate  
Allucinazioni



## WARNING!

- **Alcol prima dei 18 anni:** i bambini e gli adolescenti, hanno una ridotta capacità di metabolizzare alcol, sono infatti ben noti gli effetti negativi sul processo di sviluppo
- **Alcol in gravidanza e durante l'allattamento:** provoca effetti negativi sul feto e/o sul lattante
- **Alcol e lavori pericolosi** o di precisione: aumenta il rischio di incidenti sul lavoro
- **Alcol e farmaci:**  
L'alcol etilico interagisce con vari farmaci con effetti diversi: aumento o diminuzione degli effetti del farmaco, aumento degli effetti collaterali, comparsa di sintomi specifici. Quando si assume un farmaco è necessario chiedere al medico o al farmacista se vi sono controindicazioni al consumo di alcolici:  
*farmaci sedativi e tranquillanti:* anche piccole quantità di alcol potenziano l'effetto calmante di questi farmaci con conseguente abbassamento della vigilanza, della coordinazione motoria e della velocità di reazione agli stimoli  
*antibiotici:* alcuni antibiotici associati all'alcol riducono la loro azione o producono sintomi come nausea, vomito o vertigini  
*aspirina:* l'alcol aumenta la possibilità di produrre danni allo stomaco
- **Alcol e droghe:** troppo spesso l'assunzione di alcol avviene insieme a quella di droghe di vario genere. Si pensa infatti che un cocktail di questo genere renda più intensi gli effetti desiderati. Invece no: questi mix aumentano notevolmente gli effetti indesiderati e i rischi per la salute

## A CHI COMUNQUE FA USO DI ALCOL E' BENE RICORDARE DI...

- bere moderatamente durante i pasti o, comunque, a stomaco pieno; è preferibile scegliere bevande alcoliche a più basso contenuto alcolico. Bere alcolici durante i pasti riduce gli effetti dell'alcol perché:
  - *entra meno alcol nel circolo sanguigno* (il tasso alcolemico è infatti più basso che a stomaco vuoto)
  - *minori quantità raggiungono il fegato e il cervello*, quindi si riducono i danni su questi organismi
  - *minori danni* vengono prodotti alla superficie interna dello *stomaco*
- bere a piccoli sorsi e nel maggior tempo possibile
- scegliere un analcolico nelle bevute di gruppo, dopo il primo giro di consumazioni
- non bere almeno un giorno alla settimana.



## CANNABIS E GUIDA

La Cannabis (canapa indiana) è una varietà di canapa originaria dell'Asia centrale ma ormai coltivata in tutto il mondo. Si presenta con foglie secche (marijuana) o blocchi scuri e solidi (hashish). Si consuma **fumandola** (spinelli o "canne"), ma si può anche ingerire sotto forma di infuso o masticandone le foglie.



### *Cosa succede a chi si mette alla guida...*

- dopo l'assunzione per circa un'ora si è portati a **sopravvalutare le proprie capacità** e a **sottovalutare situazioni di pericolo**
- si ha un'alterazione della **coordinazione motoria**, della **percezione del tempo** e dell'attenzione
- a dosaggi moderati, la percezione più acuta dei contorni, dei colori e della profondità riduce la *performance* di guida
- ad alti dosaggi provoca **allucinazioni**, che possono portare per esempio a frenare all'improvviso di fronte ad un ostacolo inesistente

### WARNING!

- **Cannabis & apparato respiratorio**: una "canna" causa a livello di apparato respiratorio danni pari a quelli di quattro sigarette
- **Cannabis & tolleranza**: con l'uso continuativo si è dimostrato un certo livello di tolleranza
- **Cannabis & legge**: la cannabis è una sostanza illegale
- **Il mix di Cannabis con alcol e/o altre sostanze**, anche a piccole dosi, aumenta il rischio di incidenti stradali

## ANFETAMINE E GUIDA

Le anfetamine sono sostanze **stimolanti**, comunemente conosciute per la loro proprietà di ridurre l'appetito. Sono presenti in molti farmaci contro l'obesità e la bulimia (mangiare in modo morboso). Si trovano anche sul mercato illegale sotto forma di **pasticche** o, più raramente, in **polvere**. In questo caso l'assunzione avviene per via endovenosa o per via nasale (sniffata). Alcuni nomi: *crank*, *crystal*, *ice*, *shabu*. Molto spesso le anfetamine sono presenti come sostanze da taglio nel LSD o nell'ecstasy.



***Cosa succede a chi si mette alla guida ...***

- il senso di euforia e di eccitazione induce a **sottovalutare situazioni di pericolo** (viaggiare a forte velocità in centro abitato)
- la difficoltà di concentrazione può influenzare la **capacità di valutazione delle distanze** e della **velocità** (sorpassi azzardati)
- l'anfetamina può condurre ad uno stato di stress psicofisico con rischio di successivo crollo e **colpo di sonno**

**E' BENE RICORDARE CHE...**

Le anfetamine, agendo direttamente sul cervello, provocano una sensazione di energia e benessere, e aiutano a stare svegli e vigili. Chi consuma può avere difficoltà nel capire cosa fa, le conseguenze delle sue azioni e gli eventuali rischi. In alcuni casi il comportamento può diventare violento e si può arrivare all'isolamento e alla paranoia (sentirsi perseguitati). A effetto finito ci si sente invece come svuotati, irritabili, depressi. Queste sensazioni sono più intense se il consumo si è prolungato di qualche giorno.


A livello fisico le anfetamine accelerano il battito cardiaco e il respiro, riducono l'appetito e alterano il ritmo sonno-veglia. Dosi eccessive possono provocare coma, febbre, convulsioni; l'overdose può portare alla morte. Le anfetamine provocano astinenza e dipendenza.

**WARNING!**

- **Usare anfetamine per facilitare lo studio:** la sensazione di studiare meglio è assolutamente illusoria e le capacità di concentrazione e di memorizzazione non aumentano, ma anzi tendono a diminuire
- **Usare anfetamine per dimagrire:** l'utilizzo di anfetamine come dimagranti è stato ed è molto diffuso, i danni che è possibile riportare dal punto di vista fisico e mentale sono notevoli. In fondo costa meno seguire una dieta prescritta da un medico!
- **Anfetamine & legge:** l'anfetamina è una sostanza illegale
- **Il mix di anfetamina con alcol e/o altre sostanze,** anche a piccole dosi, aumenta i rischi di incidenti stradali

## COCAINA E GUIDA

E' un estratto della foglia di coca, pianta che si coltiva prevalentemente in America del Sud. Si presenta come **polvere** da "sniffare", ma anche in scaglie (*flake cocaine*) e in cristalli (*crack*). Generalmente viene assunta per via nasale (sniffata), oppure sciolta e iniettata per via endovenosa. Il crack invece viene fumato.



### ***Cosa succede a chi si mette alla guida...***

- chi la usa prova una sensazione soggettiva di aumento delle capacità intellettive con euforia ed è portato a **sottovalutare** le conseguenze di alcuni comportamenti, generando delle **situazioni molto rischiose** (sorpassi azzardati, attraversamento di un incrocio con semaforo rosso)
- con l'esaurirsi dell'effetto si manifestano **sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione dei riflessi**. L'assunzione anche di piccole dosi é pericolosa per la guida

### **E' BENE RICORDARE CHE...**

La cocaina penetra rapidamente nel cervello, provocando innalzamento del tono dell'umore, sensazione di aumento dell'autostima e delle capacità psicofisiche. E' possibile che in seguito all'assunzione ci sia un aumento della loquacità, dell'eccitazione, dell'interesse sessuale e la diminuzione dell'appetito e del bisogno di sonno. Finito l'effetto iniziale subentra la fase "down": ci si sente stanchi, senza energia e depressi.

Il consumo di cocaina può inoltre provocare la sindrome da intossicazione acuta che in alcuni casi può portare alla morte, di solito preceduta da febbre molto alta, convulsioni e shock.

La cocaina, come tutte le sostanze stupefacenti, provoca tolleranza e dipendenza: in poco tempo cresce l'esigenza di prenderne ancora, si aumentano così dosi e frequenza di utilizzo, fino al punto in cui non si riesce più a farne a meno. In questo caso la sospensione o la riduzione delle dosi consuete causa la crisi di astinenza.

L'uso continuativo della sostanza porta inoltre alla comparsa di turbe mentali (paranoia) e a gravi lesioni in diversi organi o apparati del nostro corpo (sistema nervoso, digerente, cardiocircolatorio). Inoltre la cocaina può causare gravi danni al feto se consumata in gravidanza.

### **WARNING!**

- **Cocaina fumata o iniettata**: i rischi aumentano se la cocaina viene fumata o iniettata in vena, perché arriva più velocemente al cervello
- **Cocaina & eroina**: l'associazione cocaina-eroina dà vita ad un cocktail, chiamato *speed-ball*, i cui effetti sono di grande pericolosità
- **Cocaina & legge**: la cocaina è una sostanza illegale
- **Cocaina & alcol/droghe**: il mix con alcol o altre droghe, anche a piccole

## ECSTASY E GUIDA

Con termine ecstasy si indicano decine di **sostanze diverse** tutte prodotte in laboratorio. La più nota é appunto *l'ecstasy* (MDMA) seguita da *eve* (MDEA) e *love drug* (MDA). Si presenta sotto forma di **pasticche** colorate, di forme differenti.



***Cosa succede a chi si mette alla guida...***

- l'euforia e l'eccitazione, la mancanza del senso di fatica e l'annullamento del bisogno di dormire inducono a **sottovalutare situazioni di pericolo** (non fermarsi allo stop)
- i possibili effetti allucinatori e i **disturbi** nella **percezione** modificano il senso di valutazione delle **distanze** e della **velocità** (sorpassi azzardati), la **visibilità laterale** (visione a tunnel), aumentano la **sensibilità all'abbagliamento** nella guida notturna (incidenti agli incroci, di sera e nelle gallerie) e **rallentano i tempi di reazione**

E' BENE RICORDARE CHE...

L'ecstasy ha effetti stimolanti e allucinatori, a seconda della composizione chimica. Diverse sostanze possono infatti essere associate nelle compresse (LSD, anfetamine, morfina).

Gli effetti cominciano mezz'ora dopo l'assunzione, durano per 4-6 ore e causano: aumento delle percezioni sensoriali, alterazione della percezione del tempo, sensazioni d'eccitamento e di benessere, armonia, facilità di comunicazione, euforia.

A livello fisico l'ecstasy provoca aumento dei battiti cardiaci, secchezza della bocca, dilatazione delle pupille, aumento della pressione sanguigna e danni al sistema nervoso. Chi usa l'ecstasy cerca una via rapida per emozioni forti e per avere rapporti più facili, in particolare con l'altro sesso.

L'uso continuativo della sostanza può portare a sindromi depressive, a turbe mentali gravi (paranoia) e a problemi significativi di insonnia. Inoltre aggrava malattie come l'asma, il diabete e l'epilessia.

WARNING!

- **Ecstasy in situazioni di pericolo**: non si avvertono pericoli e limiti
- **Ecstasy & alcol**: l'ecstasy, assunto come di frequente capita, durante una notte di ballo sfrenato, contribuisce a far salire la temperatura corporea provocando, soprattutto se associato all'alcol, il "colpo di calore", con relativo pericolo di vita
- **Ecstasy & legge**: l'ecstasy è una sostanza illegale
- **Il mix d'ecstasy con alcol e/o altre sostanze**, anche in piccole dosi, aumenta il rischio di incidenti stradali

## EROINA E GUIDA

L'eroina è, insieme all'oppio e alla morfina, il prodotto di successive raffinazioni di estratti del **papavero**. Si presenta sotto forma di **polvere bianca o marrone**, spesso granulosa. Viene assunta inalandola per via nasale o iniettandola in vena; molto più raramente viene fumata.

L'eroina reperibile nel mercato della droga non è mai allo stato puro, ma è associata, in gergo "tagliata", con numerose altre sostanze.



**Cosa succede a chi si mette alla guida...**

- L'eroina produce **sonnolenza** e riduce la capacità di concentrazione
- **L'alterazione della coordinazione motoria**, la riduzione del **livello di attenzione**, il **rallentamento dei riflessi** inducono a sottovalutare situazioni di pericolo (non fermarsi al passaggio dei pedoni)

**E' BENE RICORDARE CHE...**

La prima sensazione, avvertita già a dieci secondi dall'iniezione, è il cosiddetto *flash* da eroina, caratterizzato da un dirompente susseguirsi di sensazioni euforiche e sessuali, di calore alla faccia ed incupimento della voce. Dopo questo effetto immediato, che dura pochi minuti, si avvertono uno stato di benessere diffuso, la scomparsa di angosce e timori, l'annullamento del dolore fisico. Tali effetti durano alcune ore. L'assunzione di eroina provoca un generale decadimento dello stato di salute, abbassamento delle difese immunitarie, carie e perdita di denti, flebiti, ascessi, scomparsa del ciclo mestruale, aumento del rischio di aborto, morte per overdose.

Quando vi è un uso prolungato nel tempo non si provano più effetti piacevoli (tolleranza), per ottenere i quali è necessario aumentare le dosi.

L'eroina causa astinenza e dipendenza.

**WARNING!**

- **Eroina & uso promiscuo di strumenti di iniezione**: siringa, cucchiaino, acqua provocano la trasmissione del virus dell'HIV (AIDS), delle epatiti, della tbc e di altre malattie veneree.
- **Eroina & overdose**: se qualcuno va in OVERDOSE da eroina, è importante chiamare i soccorsi; mentre si aspetta, rimanere con lui, farlo sdraiare su un fianco e non farlo addormentare.
- **Eroina & cocaina**: l'associazione eroina-cocaina dà vita ad un cocktail chiamato *speed-ball*, i cui effetti sono di grande pericolosità
- **Eroina & legge**: l'eroina è una sostanza illegale
- **Il mix di eroina con alcol e/o altre sostanze**, anche a piccole dosi, aumenta il rischio di incidenti stradali.

## LSD E GUIDA

LSD o “**acido**” è un prodotto di sintesi di laboratorio. E’ l’**allucinogeno** più diffuso in Italia e nel mondo. Si presenta sotto forma di **francobolli** colorati o **pillole** da consumare per via orale.



### *Cosa succede per chi si mette alla guida...*

- Con l’uso di LSD si alternano momenti di **euforia** e momenti di **depressione** che compromettono le prestazioni alla guida.
- L’LSD provoca **allucinazioni** ed **alterata percezione della realtà**, inducendo a **sottovalutare situazioni di pericolo** o a frenare a causa di ostacoli inesistenti. **Riduce la capacità di valutare le distanze e la velocità** (sorpassi azzardati) e i **tempi di reazione**.
- Possono ricomparire **stati di allucinosi** transitoria anche a distanza di tempo dall’assunzione, i cosiddetti *flashback*.

### E’ BENE RICORDARE CHE...

L’LSD provoca il cosiddetto “viaggio” o *trip*, che può durare fino a dodici ore, in cui le percezioni sensoriali e della realtà sono alterate.

### WARNING!

- **LSD & lavori pericolosi** o di precisione: aumenta il rischio di incidenti sul lavoro nelle 24 ore successive all’assunzione
- **LSD & personalità vulnerabili**: anche un solo “viaggio” può portare gravi squilibri o danni psichici permanenti
- **LSD & legge**: l’LSD è una sostanza illegale
- **LSD & altre sostanze**: il mix con alcol e droghe, anche a piccole dosi, aumenta il rischio di incidenti stradali.

## FARMACI E GUIDA

Molti farmaci possono recare disturbo alla concentrazione e alla capacità di prestare attenzione. Prima di mettersi al volante, è meglio **leggere con attenzione le avvertenze**. E' comunque una buona regola evitare qualsiasi farmaco prima di mettersi in viaggio. I farmaci che possono influenzare la guida sono soprattutto:




- **Sedativi, Ipnotici, Barbiturici, Benzodiazepine**
- **Antistaminici**
- **Antidepressivi**
- **Stimolanti**
- **Analgesici**
- **Farmaci per il mal d'auto**

### *Cosa succede a chi si mette alla guida ...*

- molti farmaci provocano **sonnolenza** e riducono la **capacità di concentrazione**
- influenzano i **riflessi** e quindi allungano il tempo di reazione modificando la *performance* di guida
- l'alterazione della **coordinazione motoria** e della **capacità di giudizio** influenza il senso di valutazione delle **distanze** e delle **velocità**

### WARNING!

Gli effetti di tutti i farmaci sopramenzionati sono soggettivi e variano molto con la dose, l'ambiente e le condizioni fisiche dell'individuo. **Non vanno mai associati all'alcol o ad altre sostanze psicoattive.**



## COSA DICE LA LEGGE...

### CODICE DELLA STRADA E TOSSICODIPENDENZA

Il nuovo Codice della strada, nel regolamento di esecuzione e di attuazione, all'art.320/F ( Appendice II, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) stabilisce che **“la patente di guida**

**non debba essere rilasciata o confermata ai candidati o ai conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”**

Nel caso di dipendenza passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi avvalsa eventualmente della consulenza di uno specialista appartenente alla struttura pubblica (specifica valutazione psicodiagnostica), può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.

## ALCOL

**Il codice della strada** stabilisce il divieto di guida **“in stato di ebbrezza** in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche” (art. 186).

L'art. 186 (1) stabilisce che:

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
  - a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno



a due anni. la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione I, del Titolo VI, quando il resto è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione I, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo

amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

-----  
(1) L'art. 186 è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 2002.



Il 4 agosto 2007 entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nel **Decreto Legge sulla Sicurezza Stradale**, varato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi.

**Il “Decreto Bianchi” inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.**

**L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti**

Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcolologia, determina almeno **il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese**. Sono previsti tre “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:

a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l)**: per tale ipotesi è stata inasprita la

sanzione pecuniaria (l'importo dell'ammenda, attualmente compreso tra euro 258 ed euro 1.032) **diventa da euro 500 ad euro 2.000**. Confermata la pena **dell'arresto fino a un mese**, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene **da tre a sei mesi**;

b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)**: in questo caso – non previsto sino ad oggi dalla legge – la sanzione pecuniaria prevista va **da 800 a 3.200 euro**. La pena **dell'arresto è prevista fino a tre mesi**, e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente da sei mesi ad un anno**.

c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico **superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)**. Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte **da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro**. La pena **dell'arresto è prevista fino a sei mesi**, e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente da uno a due anni**.

In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

In tutti i casi è disposta la **revoca della patente** qualora il reato sia commesso da un **conduttore titolare di patente professionale**, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di **recidiva nel biennio**.

**Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale:** è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Salvo che il fatto costituisca reato, **in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro**. Se la violazione è commessa in occasione di un **incidente stradale** in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 a 12.000 euro**.

Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni** e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.



**L'articolo 6**, infine, introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza

Viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.



**Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003** a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Nello specifico, relativamente l'art. 186 del Codice della Strada la violazione del comma 2 e 7 comporta una detrazione di 10 punti dalla patente.

Fonte: Ministero dei Trasporti ( [www.trasporti.gov.it](http://www.trasporti.gov.it) )

## DROGHE

Il **Codice della strada all'art.187** stabilisce il **divieto di guida “in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”**.

L'art. 187 (1) stabilisce che:

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*1-bis.* Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

*1-ter.* Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le



medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.



4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

*5-bis.* Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Soppresso

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

---

(1) L'art. 187 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.


**Sicurezza Stradale**, varato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi.

**Il “Decreto Bianchi” inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.**

**L’articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti**

Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, che secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, determina almeno **il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.**

Se il **conducente in stato di alterazione psico-fisica** dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.



**Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003** a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Nello specifico, relativamente l’art. 187 del Codice della Strada la violazione del comma 7 e 8 comporta una detrazione di 10 punti dalla patente.

Fonte: Ministero dei Trasporti ( [www.trasporti.gov.it](http://www.trasporti.gov.it) )

## INDICE

Introduzione	2
Alcuni consigli per migliorare la comunicazione in aula	4
Alcol e guida	7
Cannabis e guida	11
Anfetamine e guida	12
Cocaina e guida	13
Ecstasy e guida	15
Eroina e guida	16
LSD e guida	17
Farmaci e guida	18
Cosa dice la legge	18
Indice	26